



TRISPAVD/P20120002524 - 25/10/2012

Spett.le
Azienda Mobilità e Trasporti Spa
Via F. Torbido 3a
37133 Verona (VR)

c.a. TOLLIN ing. Davide

**OGGETTO: CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA – RICHIESTA
PARERE SU NUOVO SISTEMA DI TRASPORTO FERROVIARIO
Filobus Verona - Interferenze.**

Con riferimento alla Vs. del 15/09/2012 di pari oggetto ed alla conferenza dei servizi indetta per venerdì 26 ottobre alle ore 11.30 presso la Sala Pasetto del Comune di Verona Vi comunichiamo il nulla ns. osta di massima alla realizzazione del progetto della rete filoviaria di Verona.

Resta inteso che il nostro nulla osta definitivo verrà rilasciato a valle della verifica di disegni particolareggiati (planimetrie particolareggiate, sezioni in scala adeguata, ecc) delle interferenze della nuova rete filoviaria di Verona con i nostri impianti di seguito riportati ed evidenziati nell'allegata tavola DE 22198A10cx153410:

- Linea aerea 220 kV "SANDRA" - DUGALE", cod. 22-228 tra i sostegni 48-49.
- Linea aerea 220 kV in doppia terna "BUSSOLENGO S.S. - RIVA ACCIAIO", cod. 22-198 e "VERONA B.M. - DUGALE" cod. 22-230 tra i sostegni 46-47;
- Linea aerea 220 kV "COLA" - FERRARA", cod. 22-219 tra i sostegni 77-80;
- Linea aerea 132 kV "BUSSOLENGO M.A. - VERONA SUD (AGSM)", cod. 23-616
- Linea 132 kV in cavo interrato "CHIEVO - VERONA SUD (AGSM)", cod. 23-615 tra via Torricelli e viale del Commercio

Per quanto concerne la realizzazione del "deposito filobus" e delle strutture ad esso connesse, rimaniamo in attesa di ricevere il progetto definitivo sul quale ci esprimeremo con separata comunicazione; precisiamo comunque che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- I fabbricati, in ogni caso, non dovranno essere destinati a deposito di materiale infiammabile od esplosivo né dovranno arrecare disturbo, sotto qualunque veste, all'esercizio della rete e non dovranno essere costruite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste di legge.
- L'eventuale piantumazione di piante e/o l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalla norma CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce.
- Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie, Vi precisiamo che i sostegni delle linee elettriche sono muniti di impianti di messa a terra e pertanto soggetti, in condizioni normali di esercizio, a dispersione di corrente; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotto.

Cogliamo l'occasione per ricordare che le costruzioni in prossimità di elettrodotti devono necessariamente risultare compatibili con gli stessi ed, in particolare, devono essere rispettate la vigente normativa in materia di seguito specificate:

- **D.M. 449 del 21 marzo 1988** [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988] e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne;
- **Norma CEI 64-7 e 64-8** (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40°C)
- **Norma CEI 11.17**
- **Norma CEI 304-1**
- **Legge n. 36 del 22 febbraio 2001** [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e relativo decreto attuativo emanato con **D.P.C.M. 8 luglio 2003** [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti.

Vi segnaliamo infine, che i nostri conduttori sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (art. 83 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 che trascriviamo in calce), sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili (con particolare riguardo all'utilizzo di gru), costituisce pericolo mortale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile Unità Linee
Area Operativa Trasmissione di Padova



De Lorenzo Dandola Alberto

GOLVO/ gb 04-12
AMT spa_risposta.doc
Copia a GOLVO

D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 - Art. 83
LAVORI IN PROSSIMITA' DI PARTI ATTIVE

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX (5 metri per linee A.T. fino a 132 kV, 7 metri per 220 kV e 380 kV), salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

